TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 4

Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 4

I sottufficiali di cui all'articolo 2, ammessi all'Accademia militare, sono cancellati dai ruoli per assumere la qualita' di allievi.

Qualora debbano, successivamente, cessare dalla qualita' di allievi dei corsi, essi sono reintegrati nel grado e il tempo trascorso in Accademia e' computato nella anzianita' di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Versione in vigore dal 12 aprile 1961, non più in vigore dal 19 gennaio 1965 · versione 16

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito
Estremi	Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-reclutamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1938/art-4-legge-16-gennaio-1936-xiv-n-93-art-1-sub-4/versione/16

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it